SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

380° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 6 OTTOBRE 1989

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2850)

INDICE

Commissioni permanenti

12ª - Igiene e sanità ..... *Pag.* 10

Commissioni riunite

2ª (Giustizia) e 12ª (Igiene e sanità) ..... *Pag.* 3

ERRATA CORRIGE

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

2ª (Giustizia)
12ª (Igiene e sanità)

VENERDÌ 6 OTTOBRE 1989

31ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
COVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga (277)

Pollice e Corleone: Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti (1434)

Corleone ed altri: Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali (1484)

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509)

Pecchioli ed altri: Norme contro il traffico di stupefacenti (1547)

Corleone ed altri: Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (1554)

Tedesco Tatò ed altri: Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti (1604)

Filetti ed altri: Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti (1613)

e petizioni n. 94 e n. 113 attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo nel testo predisposto in sede ristretta sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Il senatore Strik Lievers illustra sette emendamenti presentati dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice: il primo è

soppressivo dell'articolo, per ribadire l'utilità di una impostazione antiproibizionista; il secondo propone la soppressione del comma 1; il terzo e il quarto, modificativi del comma 1 intendono attenuare il regime sanzionatorio; il quinto, il sesto e il settimo propongono rispettivamente la soppressione dei commi 2, 5 e 7 dell'articolo 13.

Il senatore Imposimato illustra una serie di emendamenti: i primi quattro riguardano il comma 1 e tendono da un lato a precisare maggiormente l'elemento del dolo inserendo dopo la parola: «chiunque» la parola: «consapevolmente» e dopo la parola: «consente» le parole «potendo impedirlo» con riferimento al gestore o proprietario del locale in cui si danno convegno persone dedite all'uso di stupefacenti, dall'altro a chiarire che deve trattarsi di uso personale non terapeutico affinchè possa configurarsi l'ipotesi criminosa e dall'altro ancora a diminuire il minimo della pena sostituendo la previsione di tre anni di reclusione con una previsione di due anni. Eguale precisazione circa l'elemento del dolo è necessaria a suo avviso anche al comma 2. Propone un emendamento in tal senso inteso ad aggiungere dopo la parola: «consente» la parola: «potendo impedirlo».

Altri tre emendamenti illustrati dal senatore Imposimato riguardano rispettivamente il comma 3, con la proposta di precisare che l'aumento di pena scatta se al convegno partecipi abitualmente persona di età minore; al comma 5, con la proposta di soppressione ed ancora al comma 5 con la proposta subordinata di sostituire la parola: «responsabilità» con la parola: «disponibilità».

Si apre il dibattito sugli emendamenti illustrati.

Il senatore Gallo si dichiara favorevole alla soppressione del comma 5 che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi ha la responsabilità dei locali se per sua negligenza in tali locali avviene un convegno di persone che si danno all'uso di stupefacenti. Motiva la sua posizione in quanto ritiene che il concetto di negligenza in tale ipotesi criminosa può sconfinare nella responsabilità oggettiva, da rinviare nel campo penale.

Quanto agli emendamenti illustrati dal senatore Imposimato tendenti a precisare il concetto di dolo, il senatore Gallo ritiene che pur esprimendo una esigenza lodevole rischiano di essere ridondanti, dal momento che gli elementi del dolo sono già ricompresi nel concetto di consenso.

Il relatore Casoli, si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati salvo a quello soppressivo del comma 5.

Il sottosegretario Coco esprime anch'egli parere contrario a tutti gli emendamenti presentati salvo quello soppressivo del comma 5 per il quale si rimette alle Commissioni. Ritiene in particolare non necessarie le precisazioni di formulazione tecnica proposte con gli emendamenti del senatore Imposimato purchè risulti dal dibattito che l'interpretazione del legislatore è nel senso che gli elementi del dolo sono compresi nel consenso dato dal gestore o proprietario del locale nel caso in cui ivi si tenga convegno di persone che si danno all'uso di sostanze stupefacenti.

Quindi dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Strik Lievers sugli emendamenti presentati dal Gruppo federalista europeo ecologista e su quelli del senatore Imposimato, sono posti ai voti e respinti l'emendamento soppressivo dell'articolo 13, l'emendamento soppressivo del comma 1 di tale articolo e due emendamenti presentati dal senatore Imposimato al comma 1, tendenti rispettivamente ad aggiungere dopo la

parola «chiunque» la parola «consapevolmente» e dopo la parola «consente» le parole «potendo impedirle».

Si passa alla votazione dell'emendamento del senatore Imposimato inteso a precisare che l'ipotesi criminosa può configurarsi a condizione che l'uso di sostanze stupefacenti sia non terapeutico.

Il senatore Macis ritiene la precisazione contenuta nell'emendamento in questione non superflua, dato che si tratta di una norma penale.

Dopo un intervento del presidente Covi che ricorda le disposizioni sull'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope contenute nell'articolo 11, già accolto dalle Commissioni, il senatore Imposimato dichiara che voterà a favore dell'emendamento in quanto l'ipotesi configurata nell'articolo 13 è diversa da quella prevista nell'articolo 11, poichè la non punibilità dell'uso terapeutico non esclude che invece possa essere punito chi agevola tale uso, analogamente a ciò che accade nello sfruttamento della prostituzione.

Il senatore Gallo si dichiara favorevole a tale emendamento nella misura in cui questo può chiarire l'esatta portata della norma.

Il relatore Casoli ribadisce il suo parere contrario, perchè la precisazione proposta dal senatore Imposimato può ingenerare equivoci di interpretazione dal momento che la norma generale in materia contenuta nell'articolo 11 ha una diversa formulazione.

Anche il sottosegretario Coco ribadisce il suo parere contrario condividendo le osservazioni del relatore. Invita pertanto i presentatori dell'emendamento a ritirarlo.

Il senatore Macis dichiara a nome del Gruppo comunista di mantenere l'emendamento.

Quest'ultimo, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi respinti gli emendamenti modificativi del comma 1 presentati rispettivamente dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice e dal senatore Imposimato unitamente ad altri senatori del Gruppo comunista, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Imposimato su tale ultimo emendamento.

Si passa alla votazione di un emendamento inteso a sopprimere le sanzioni previste per l'uso delle sostanze di cui alle tabelle II e IV della legge n. 685.

A favore di tale emendamento, presentato dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice, si esprimono il senatore Strik Lievers, che ribadisce la necessità di distinguere tra droghe pesanti e droghe leggere, e la senatrice Salvato, dello stesso avviso.

Tale emendamento posto ai voti è respinto.

Sono accolti gli emendamenti soppressivi del comma 5 presentati rispettivamente dai senatori del Gruppo comunista, oltre che dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice.

È parimenti accolto un emendamento di coordinamento al comma 7, proposto dal relatore.

Sono respinti tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 13.

Esaurito così l'esame dell'articolo 13, si passa agli emendamenti presentati all'articolo 14 del testo del comitato ristretto.

La senatrice Salvato illustra due emendamenti tendenti a sopprimere, il primo, all'articolo 74, comma 1, n. 2, le parole «o se il colpevole fa parte di un'associazione per delinquere», ed il secondo la previsione della pena

dell'ergastolo, sostituendolo con la pena detentiva di 21 anni. Motiva tale seconda proposta ricordando l'impegno da più parti e più volte manifestato in Commissione giustizia di sopprimere la detenzione a vita.

Il senatore Strik Lievers, ritirato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 14, illustra due proposte, tendenti la prima a sopprimere il comma 2, e l'altra a sostituire l'aumento di pena dalla metà a due terzi con l'aumento di un terzo alla metà. Si dice poi contrario alla previsione dell'ergastolo nella legge, richiamandosi ai supremi valori di civiltà giuridica, da tener presenti proprio in un atto legislativo di bandiera, che intende reprimere certi disvalori ma contemporaneamente riafferma il disvalore dell'ergastolo. Conclude il suo intervento rilevando come l'ergastolo, sempre e comunque, si connoti come una negazione del diritto.

Si apre la discussione generale.

La senatrice Moro, intervenendo a titolo personale, esprime la sua adesione alla proposta che si oppone alla previsione dell'ergastolo, giustificandola con la circostanza per cui le ragioni della giustizia non devono cedere il passo a criteri di vendetta.

Il senatore De Giuseppe rileva preliminarmente come oggetto della scelta non sia la soppressione o meno dell'ergastolo dall'ordinamento, bensì la decisione su quale misura punitiva da adottare per i narcotrafficanti. Pertanto, se in una discussione avente ad oggetto la sussistenza dell'ergastolo potrebbe sentirsi non contrario all'abrogazione viceversa si dichiara contro l'approvazione della proposta comunista in questo contesto.

Il senatore Gallo, rammentata la libertà di coscienza di cui ha sempre goduto nell'espletamento del mandato parlamentare, esprime il parere contrario del Gruppo democratico-cristiano alla proposta di non richiamare l'ergastolo come sanzione contro i narcotrafficanti di sostanze adulterate in ingente quantità, visto che questa è la massima sanzione prevista dall'ordinamento e che la punizione per il crimine in oggetto deve essere la più severa.

Il senatore Macis ritiene che, prevedendo esplicitamente la pena dell'ergastolo, il legislatore scriverebbe una norma di mera apparenza, priva di effettività nell'ordinamento, stanti i noti benefici previsti dalla vigente normativa in tema di esecuzione della pena. Ciò premesso, rammenta come prevedere la carcerazione a vita non serva ad accentuare il valore dissuasivo dell'emananda legge ed invita la maggioranza ad operare con avvedutezza ed intelligenza, quella avvedutezza ed intelligenza che difettano in una scelta che prevede una punizione la quale, di fatto, non è applicata. Infine, comunica che l'emendamento della sua parte politica, originariamente nel senso di sostituire l'ergastolo con 21 anni è da intendersi modificato con la previsione di 28 anni di detenzione.

Il senatore Zito esordisce rilevando che in questo frangente le Commissioni si trovano di fronte al problema di come sanzionare il più grave comportamento illecito di cui alla presente legge. Pertanto, poichè bisogna prevedere la comminazione di pene severe per i responsabili dello squallido traffico, e rammentato altresì il suo personale tormento circa il problema delle pene per i tossicodipendenti, manifesta l'opinione favorevole a mantenere la previsione dell'ergastolo.

Il senatore Toth dà conto di un suo emendamento, in forza del quale propone di sostituire il carcere perpetuo con la pena detentiva di 30 anni. Ritiene infatti opportuno fare riferimento alla massima pena prevista

dall'ordinamento, pur mostrandosi contrario, per ragioni di coscienza, alla previsione di una sanzione a vita, sanzione cui l'ordinamento stesso chiaramente non crede più.

Il senatore Imposimato, prendendo spunto dalla sua personale esperienza giudiziaria, rammenta come durante l'emergenza terroristica l'attacco più virulento allo Stato abbia coinciso con l'inasprimento delle pene edittali per i reati di sovversione. Ritiene, quindi, che la minaccia dell'ergastolo difetti di reale potere dissuasivo.

Il presidente Covi, richiamatosi all'intervento del senatore De Giuseppe, crede opportuno affermare in maniera chiara la severità dello Stato nella persecuzione dei narcotrafficanti.

La senatrice Salvato dichiara di ritirare, a nome anche degli altri proponenti, l'emendamento comunista e al contempo di aderire alla proposta del senatore Toth. Si associa, a nome della Sinistra indipendente, il senatore Alberti.

Il senatore Mancia, intervenendo a nome del Gruppo socialista, si dichiara favorevole all'introduzione di un segnale forte contro i grandi trafficanti e, pertanto, favorevole alla pena dell'ergastolo.

Il relatore, senatore Casoli, dichiaratosi favorevole ad una modifica di mero coordinamento al comma 1 dell'articolo 74 della legge n. 685, comunica il suo parere contrario all'approvazione degli altri emendamenti con eccezione di quello presentato dal senatore Toth, in ordine al quale si rimette alla volontà delle Commissioni. A titolo personale, sulla questione dell'ergastolo, ritiene comunque di esprimere la sua contrarietà di principio. Tuttavia, si tratta di questione da affrontare con cura, anche perchè con la votazione delle Commissioni sull'emendamento non si conclude certo un dibattito tanto complesso.

Il sottosegretario Coco esordisce dichiarando di non credere che una maggiore o minore gravità della pena possa operare come maggiore o minore deterrente sui narcotrafficanti. Pur sensibile alle argomentazioni di coloro che voteranno la proposta del senatore Toth – la volontà di non dare in tema di ergastolo un segnale in controtendenza e i connotati di barbarie insiti in tale pena – esprime comunque avviso favorevole al mantenimento del testo del comitato ristretto.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Viene approvato un emendamento del Governo tendente a modificare l'attuale testo dell'articolo 74 della legge n. 685 del 1975, eliminando la previsione dell'aumento di pena per l'ipotesi prevista dall'articolo 71 della predetta legge. Viene conseguentemente dichiarata assorbita in tale emendamento una ulteriore proposta di modifica presentata dai senatori del Gruppo comunista.

Viene poi respinto un emendamento presentato dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista unitamente al senatore Pollice, tendente a modificare, attenuandolo l'aggravamento di pena previsto dal nuovo testo del secondo comma dell'articolo 74 della legge n. 685 proposto dal Comitato ristretto.

Si passa alla votazione sull'emendamento presentato dal senatore Toth all'articolo 14 del testo del Comitato ristretto, tendente ad eliminare la possibilità di comminare l'ergastolo nel caso di traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti che siano adulterate, o commiste ad altre in modo che ne sia aumentata la potenzialità lesiva.

Il relatore Casoli, a titolo personale, ribadisce il proprio avviso favorevole all'emendamento, e rileva che in tutto il disegno di legge questo è il massimo delle pene previste. Inoltre, esiste nel Parlamento una spiccata tendenza ad abolire definitivamente la pena dell'ergastolo.

Il senatore Mancia sottolinea la necessità di dare ai cittadini un segnale che dimostri che i trafficanti di droghe adulterate, che portano alla morte, vengono trattati come coloro che organizzano stragi. Il Parlamento deve muoversi in questa direzione, e pertanto annuncia il voto contrario all'emendamento.

L'emendamento viene quindi accolto dalle Commissioni.

Esaurito così l'esame dell'articolo e non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 15 del testo del Comitato ristretto, si passa all'esame dell'articolo 16.

Il relatore Casoli presenta un nuovo testo della norma nel quale vengono ricomprese le varie ipotesi di associazione per delinquere connessa al traffico di stupefacenti.

Il sottosegretario Coco presenta un subemendamento a tale testo, tendente a prevedere un aumento della pena minima per i partecipanti all'associazione ed una specificazione del comma riguardante le riduzioni di pena per gli imputati che si siano adoperati per la scoperta dell'associazione.

La senatrice Tedesco Tatò ritiene che con questo testo dell'articolo 16 i relatori intendano recuperare l'articolo 7 precedentemente soppresso, configurando però il reato di associazione per delinquere in modo assai diverso, dato che la fattispecie prevista ricomprende una ampia serie di reati-fine.

Il senatore Strik Lievers condivide i rilievi della senatrice Tedesco Tatò, e fa presente che ci si trova di fronte ad un'innovazione sostanziale rispetto al testo del Comitato ristretto. Chiede pertanto una sospensione dell'esame.

La senatrice Salvato si associa alla richiesta del senatore Strik Lievers, e rileva che l'emendamento proposto dai relatori desta grave preoccupazione, perchè amplia eccessivamente la fattispecie del reato, discostandosi notevolmente dall'articolo 7 del testo approvato dal Comitato ristretto e poi soppresso dalla maggioranza.

Il senatore Gallo sottolinea che la collocazione dei reati associativi deve comunque essere successiva a quella dei reati al cui compimento tende l'associazione.

L'articolo 16 viene pertanto accantonato.

Si passa ai due emendamenti presentati all'articolo 17 che sono illustrati dal senatore Strik Lievers. Tali proposte di modifica tendono rispettivamente: l'una a diminuire di un anno – da sei a cinque – la durata massima della pena per il reato previsto dal primo comma, e la seconda a sostituire, al comma quarto, il riferimento al comma 1 con quello ai commi precedenti, oltre che a sopprimere le parole «sempre che non ricorra una delle fattispecie aggravanti di cui ai commi 2 e 3». In particolare quest'ultimo emendamento vuole evitare che l'applicazione delle aggravanti in questione porti ad escludere il trattamento più mite che si vuol disporre in favore di coloro che si sono resi colpevoli di istigazione o proselitismo con riferimento all'uso di droghe di minore pericolosità sociale, come la *cannabis* e i suoi derivati.

Il relatore Casoli esprime parere contrario sul primo dei due emendamenti e favorevole sul secondo. Il presidente Covi prospetta, con riferimento a quest'ultima proposta, l'opportunità di non sopprimere la frase

in questione, ed invita il proponente dell'emendamento a riformularla in modo da evitare equivoci. Il sottosegretario Coco concorda con il parere già espresso dal relatore. I due emendamenti sono quindi separatamente posti ai voti: il primo è respinto, mentre il secondo risulta approvato.

Esaurita la discussione sull'articolo 17, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

VENERDÌ 6 OTTOBRE 1989

86ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MELOTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Azzaretti ed altri: Istituzione del servizio trasfusionale nazionale (926)

Deputati Ceci Bonifazi ed altri: Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (1111), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente Melotto presenta un emendamento al testo predisposto dal Comitato, riguardante la copertura finanziaria del provvedimento. Comunica quindi che tale emendamento è stato trasmesso alla 5ª Commissione che ha espresso parere favorevole. Esso prevede che la spesa ordinaria per il funzionamento del servizio trasfusionale sarà posta, come sempre, a carico del Fondo Sanitario Nazionale, mentre la nuova spesa sarà coperta con l'apposito stanziamento previsto nella legge finanziaria per il 1989.

Propone quindi che venga richiesto al Presidente del Senato di investire la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la autorizzazione a proseguire la discussione dei disegni di legge in titolo anche durante la sessione di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Dopo che i senatori Ranalli ed Azzaretti esprimono il pieno consenso dei gruppi comunista e democristiano, la Commissione conviene con la proposta del presidente Melotto.

La seduta termina alle ore 9,45.

ERRATA CORRIGE

Nel 379° Resoconto del 5 ottobre 1989, relativamente alla 120ª Seduta della 7ª Commissione permanente, a pagina 61, dopo la quart'ultima riga aggiungere le seguenti parole: «Il presidente Spitella avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento sostitutivo, il titolo del disegno di legge stesso risulta così modificato: Proroga delle utilizzazioni del personale della scuola di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30